

Codice A1420B

D.D. 12 settembre 2022, n. 1611

**Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Spesa prevista euro 140.000,00 su capitolo 179692 del bilancio 2022-2024 MS12PR1204.**



**ATTO DD 1611/A1420B/2022**

**DEL 12/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale**

**OGGETTO:** Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Spesa prevista euro 140.000,00 su capitolo 179692 del bilancio 2022-2024 MS12PR1204.

Premesso che:

- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*” prevede, tra l’altro, all’articolo 13, comma 1 la supervisione dell’attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni e monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale.
- il Regolamento regionale recante: “*Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)*”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R, prevede, all’articolo 6, che: “*la verifica del Piano può essere affidata a un soggetto esterno alla Regione, scelto dalla struttura regionale competente sulla base di specifica competenza nell’attività di valutazione in ambito sociale e con particolare riferimento alle politiche di parità*”;
- il Piano triennale 2018-2020, approvato con DGR 18 maggio 2018, n. 24-6870 e prorogato con D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431 del 1.12.2020 è arrivato a scadenza e deve essere rinnovato;
- nelle more di approvazione del nuovo Piano Triennale, al fine di dare continuità alle attività di sostegno alla Rete Antidiscriminazioni e al Centro regionale contro le Discriminazioni, si ritiene

opportuno rinnovare l'Accordo di collaborazione già precedentemente stipulato con IRES Piemonte per il raggiungimento dei seguenti obiettivi condivisi:

1. Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni;
  2. Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati.
- L'approvazione di tale nuovo Accordo consente di garantire il prosieguo delle attività senza soluzione di continuità, mantenendo un livello adeguato di supervisione e monitoraggio sulle attività dei Nodi facenti parte delle reti territoriali regionali;

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (C.G.C.E., 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- la Regione Piemonte ritiene di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con IRES Piemonte per la realizzazione di alcune azioni di interesse comune nelle more di approvazione del nuovo Piano triennale, al fine di dare continuità alle attività di supporto alla rete territoriale ed alle attività di monitoraggio dei casi segnalati dai Nodi territoriali;

- IRES Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;

- IRES Piemonte risulta avere matura esperienza specifica in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni a partire dal 2008, operando a supporto e in collaborazione con la Regione Piemonte in particolare nei seguenti ambiti:

- il progetto di ricerca/azione volto a sviluppare un piano di azione regionale di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni, avviato dall' IRES Piemonte alla fine del 2008, e la conseguente attività di consulenza metodologica ed organizzativa a supporto della

Regione Piemonte per la costituzione del Centro regionale contro le discriminazioni;

- l'attività di formazione specifica in materia antidiscriminatoria realizzata dall' IRES Piemonte nel 2011 nell'ambito del progetto FEI "*Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale*" in collaborazione con UNAR e Regione Piemonte (percorso formativo "*L'azione discriminatoria: normativa, strumenti e lavoro di rete*" finalizzato a diffondere conoscenze e competenze uniformi ed estese a tutte le forme di discriminazioni);
- l'attività di studio e ricerca sulla prevenzione e il contrasto alle discriminazioni svolta dall' IRES Piemonte a supporto del Centro regionale contro le discriminazioni nel triennio 2013-2015 nell'ambito del "*Piano di lavoro di dettaglio per l'attuazione del cronogramma*", previsto dalla Convenzione n. 16852 del 20/06/2012 sottoscritta da UNAR e Regione Piemonte, del Progetto FSE interregionale – transnazionale "*Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni*" e del Progetto FEI "*Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali*" a titolarità dell'UNAR;
- l'attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione Piemonte svolta dall' IRES Piemonte in qualità di partner del progetto FAMI "*Piemonte contro le discriminazioni*" (novembre 2016-marzo 2018), ed in particolare: supporto per la costruzione e la governance della Rete regionale contro le discriminazioni e delle Reti territoriali (Nodi territoriali e Punti informativi), formazione e supervisione periodica agli operatori/trici degli 8 Nodi territoriali per la gestione dei casi, definizione e condivisione di Linee Guida per il funzionamento della Rete;
- l'attività di ricerca dedicata a "*Diritti di cittadinanza e lotta contro le discriminazioni*", condotta da parte dell'Istituto nell'ambito del Piano Triennale di ricerca 2017-2019, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017;
- l'attività di ricerca dal titolo "*Le politiche per favorire l'integrazione sociale e le pari opportunità*", che prevedeva lo svolgimento di analisi ed "*empowerment evaluation*" sui temi legati alla lotta contro le discriminazioni prevista nell'ambito del Programma annuale di ricerca dell'IRES Piemonte per il 2018, approvato dalla Giunta regionale del Piemonte con DGR n. 1 – 6888.

Considerato che la stipula dell'Accordo con IRES possa prevedere l'erogazione di un contributo complessivo di 140.000,00 euro per l'intero periodo settembre 2022 – dicembre 2024 a fronte dello sviluppo delle seguenti attività:

#### A. Funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte

- monitorare i Protocolli di intesa Regione-Nodi e relativi Piani di attività;
- monitorare e supportare le Reti territoriali;
- monitorare gli accordi Nodi-Punti informativi;
- monitorare la collaborazione con gli Organismi di parità e garanzia regionali;
- verificare l'applicazione delle Linee guida per la gestione dei casi di discriminazione e supervisionare i casi più complessi;
- coadiuvare l'impostazione delle attività di formazione e aggiornamento degli aderenti alla Rete piemontese.

#### B. Raccolta ed elaborazione dei dati sul fenomeno delle discriminazioni in Piemonte

- assistenza e monitoraggio nell'utilizzo della piattaforma UNAR e della Piattaforma IRES -

Regione Piemonte;

- gestione del sistema di monitoraggio;
- supporto nella definizione e supervisione di azioni positive.

### C. Formazione, informazione e comunicazione

- garantire l'accompagnamento tecnico-scientifico per la definizione di obiettivi, metodo, contenuto e docenti dei percorsi formativi e di aggiornamento che la Regione realizzerà;
- accompagnare e monitorare le iniziative di comunicazione;
- aggiornare costante e implementare il sito web dedicato alle attività della Rete regionale contro le discriminazioni: [www.piemontecontrolediscriminazioni.it](http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it)

Accertato, inoltre, che Il costo complessivo del Progetto è pari a 140.000,00 euro per il periodo decorrente dal 1/09/2022 al 31/12/2024;

Sulla base di quanto fin qui esposto si ritiene opportuno:

- stipulare con l' IRES Piemonte - Istituto di Ricerche economico Sociali con sede legale in Via Nizza, 18 10125 Torino, ai sensi dell'art. 15 della legge 24171990 e s.m.i., un Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per il sostegno ed il monitoraggio dell'attività della Rete regionale contro le Discriminazioni;
- sottoscrivere tale accordo sulla base dello schema allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riconoscendo per le attività svolte un contributo pari a € 140.000,00 complessivi per il periodo 01/09/2022 - 31/12/2024;
- impegnare la somma di Euro 140.000,00 con imputazione sul capitolo 179692 - MS12PR1204 del bilancio 2022-2024, così ripartiti:  
euro 40.000,00 bilancio competenza 2022  
euro 50.000,00 bilancio competenza 2023  
euro 50.000,00 bilancio competenza 2024

Il contributo previsto a parziale copertura dei costi sostenuti viene erogato a IRES secondo la seguente tempistica:

- Euro 40.000,00 entro il 31.12.2022 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;
- Euro 50.000,00 entro il 31.07.2023 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta;
- Euro 50.000,00 entro il 30.01.2025 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 5/2016; LR 6/2022; D.G.R. n.1-4970, 4/5/2022

*determina*

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., da stipularsi con IRES Piemonte - Istituto di Ricerche economico Sociali con sede legale in Via Nizza, 18 10125 Torino (C.F. 80084650011) - Ente pubblico strumentale della Regione Piemonte per le motivazioni e le finalità descritte in premessa.

2) di prevedere che tale Accordo, redatto secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comporti una spesa pari a euro 140.000,00 a titolo di contributo alle spese complessive.

3) di impegnare la somma totale di euro 140.000,00 a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) con la seguente articolazione:

- bilancio 2022, capitolo 179692 per euro 40.000,00;
- bilancio 2023, capitolo 179692 per euro 50.000,00;
- bilancio 2024, capitolo 179692 per euro 50.000,00;

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4) di dare atto che la liquidazione avverrà secondo le seguenti tempistiche, dietro apposita presentazione di una Relazione sull'attività svolta:

- Euro 40.000,00 entro il 31.12.2022 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;
- Euro 50.000,00 entro il 31.07.2023 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta;
- Euro 50.000,00 entro il 30.01.2025 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.L.gs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Nome dell'Ente: IRES Piemonte

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanesio

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: accordo di collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale  
Dott. Osvaldo MILANESIO

Il funzionario estensore  
Vincenzo CUCCO

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e  
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)  
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Allegato

**Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13.**

Premesso che:

- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*" prevede, tra l'altro, all'articolo 13, comma 1 la supervisione dell'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni e monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale.

- la bozza di nuovo Piano triennale contro le discriminazioni, in corso di approvazione, prevede alcuni obiettivi tra cui:

- Obiettivo A. 1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni
- Obiettivo A.2 - Consolidamento dell'azione e delle collaborazioni del Centro regionale
- Obiettivo A. 3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati.

Considerato che:

- per la realizzazione di alcune azioni attività di interesse comune per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni connesse al raggiungimento degli obiettivi indicati, la Regione Piemonte ritiene di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con I.R.E.S. Piemonte;

- I.R.E.S. Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 5, co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

### **Tutto ciò premesso**

#### **Tra:**

la **Regione Piemonte**, con sede legale in p.zza Castello – 10121 TORINO (C.F. 80087670016, rappresentata dal ..... domiciliato ai fini del presente Accordo, presso la sede regionale di Via Bertola 34 a Torino;

e

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.)**, con sede legale in Via Nizza 18 - 10125 Torino (C.F. 80084650011), di seguito I.R.E.S. Piemonte, rappresentato da ..... domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede di IRES indicata;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione**

Il presente accordo di collaborazione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e I.R.E.S. Piemonte per quanto attiene alla realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall'articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

### **Art. 2 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dal 1 settembre 2022 ed ha termine il 31 dicembre 2024 con la conclusione del periodo di vigenza del Piano triennale in corso di approvazione.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

### **Art. 3 - Impegni delle Parti**

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 4 - Impegni di I.R.E.S. Piemonte**

I.R.E.S. Piemonte si impegna a:

- perseguire gli obiettivi dell'Accordo assicurandone la piena realizzazione;
- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile sulle attività oggetto del presente Accordo;
- presentare le relazioni sull'attività svolta e sui risultati raggiunti previste dal presente Accordo.

Nello specifico IRES si impegna a garantire la realizzazione delle seguenti attività in relazione a specifici obiettivi e azioni previsti dal Piano in via di approvazione e di seguito richiamati:

#### **Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni**

- **Azione A.1.1:** *Sostenere il funzionamento dei Nodi territoriali contro le discriminazioni anche attraverso il finanziamento di specifiche attività.*

IRES si impegna a monitorare i Protocolli di intesa Regione-Nodi e i relativi Piani di attività.

- **Azione A.1.2:** *Accrescere le competenze del personale dei Nodi territoriali, dei Punti informativi e dei soggetti aderenti alle Reti territoriali attraverso formazione e aggiornamenti mirati, individuati e organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale contro le discriminazioni.*

IRES si impegna a coadiuvare l'impostazione e garantire l'accompagnamento tecnico-scientifico per la definizione di obiettivi, metodo, contenuto e docenti dei percorsi formativi e di aggiornamento organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale.

- **Azione A.1.3:** *Incrementare la capacità dei Nodi territoriali e dei Punti informativi di intercettare e gestire situazioni di discriminazione fondate su tutti i fattori previsti dalla Legge regionale 5/2016, compresi i discorsi d'odio (hate speech).*

IRES si impegna a

- monitorare l'attività dei Nodi e dei Punti informativi al fine di supportarli e di accrescere la loro capacità di intercettare e gestire situazioni di discriminazione su tutto il territorio regionale;
- aggiornare le Linee guida per la gestione dei casi di discriminazione, in collaborazione con Centro e Nodi territoriali, verificarne l'applicazione e supervisionare i casi più complessi.

- **Azione A.1.4:** *Allargare le Reti territoriali contro le discriminazioni attraverso l'inclusione di nuovi soggetti per garantire la copertura capillare di tutto il territorio regionale.*

IRES si impegna ad accompagnare i Nodi territoriali nell'attività di individuazione e inclusione di nuovi soggetti nelle Reti territoriali, garantendo supporto, coordinamento e monitoraggio.

- **Azione A.1.5:** *Sviluppare attività di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo giovanile.*

IRES si impegna a:

- garantire ai Nodi territoriali e al Centro regionale supporto, accompagnamento e monitoraggio per la realizzazione di iniziative di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni;
- aggiornare il sito web [www.piemontecontrolediscriminazioni.it](http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it) dedicato alle attività della Rete regionale contro le discriminazioni.

#### **Obiettivo A.2 - Consolidamento dell'azione e delle collaborazioni del Centro regionale**

- **Azione A.2.3:** *Rinnovare la collaborazione con l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Ministero dell'Interno) attraverso uno specifico protocollo di intesa e consolidare la collaborazione con l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità).*

IRES si impegna a supportare il Centro regionale nell'azione di consolidamento della collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, con particolare riferimento all'azione di monitoraggio, raccolta dati e alla collaborazione tra UNAR e Nodi territoriali per la rilevazione e gestione delle segnalazioni.

#### **Obiettivo A.3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati**

- **Azione A.3.1:** *Implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e stesura di Rapporti annuali.*

IRES si impegna a implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e a redigere report annuali.

- **Azione A.3.3:** *Monitorare specifiche situazioni di discriminazione, a partire dalle barriere architettoniche di edifici e spazi pubblici e privati sul territorio regionale, in collaborazione con i Nodi territoriali e i Punti informativi.*

IRES si impegna a supportare il Centro regionale nell'impostazione e supervisione dell'azione di monitoraggio di specifiche situazioni di discriminazione.

#### **Art. 5 - Obblighi della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire ad IRES Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 6 – Ammontare contributo**

L'importo del contributo regionale previsto, pari a €140.000,00, è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese e dei costi di carattere generale sostenuti da IRES Piemonte, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo per il servizio reso. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Tale contributo viene corrisposto anche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

Il contributo viene erogato a IRES secondo la seguente tempistica:

- Euro 40.000,00 entro il 31.12.2022 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;
- Euro 50.000,00 entro il 31.07.2023 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta;
- Euro 50.000,00 entro il 30.01.2025 a seguito della presentazione di una Relazione sull'attività svolta;

#### **Art. 7 - Trattamento dati personali (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)''**

Il delegato del trattamento per la Regione Piemonte nomina IRES Piemonte Responsabile esterno del trattamento dei dati di seguito individuati, disciplinando il rapporto di “responsabilità” di cui all’art. 28 del GDPR secondo le condizioni e le istruzioni di seguito riportate.

In qualità di Responsabile esterno del trattamento, IRES Piemonte è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali nazionale e regionale.

#### Trattamenti dei dati personali

Ai sensi dell’art. 5 del RGPD, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

#### Natura e finalità dei trattamenti

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento di cui alla presente convenzione.

#### Oggetto dei trattamenti

Ove previsto, i trattamenti effettuati con modalità informatiche potranno riguardare esclusivamente la piattaforma regionale per la gestione dei casi di discriminazione “<https://antidiscriminazioni.iresgestionaleprogetti.it>” realizzata da IRES Piemonte su mandato della Direzione.

#### Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con le attività previste dalla presente convenzione riguardanti “il monitoraggio e l’attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni, DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018”, e in particolare l’attività di “Raccolta ed elaborazione dei dati sul fenomeno delle discriminazioni in Piemonte”, sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato da parte dei soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5; tali dati personali sono i seguenti (*a titolo esemplificativo e non esaustivo*):

1. dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale)
2. dati particolari di cui all’art. 9 del RGPD (es. dati relativi alla salute, all’origine etnica, orientamento sessuale);
3. dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD;

### Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che richiedono assistenza ai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte. Le categorie di interessati sono (*a titolo esemplificativo e non esaustivo*):

- vittime di episodi di presunta discriminazione
- testimoni di episodi di presunta discriminazione.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni fornite con la presente convenzione.

### Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare realizzazione dell’intervento specifico del progetto regionale.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

### Funzioni e obblighi del responsabile esterno

Nello svolgimento delle attività previste, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte di IRES Piemonte, in qualità di Responsabile esterno, dando scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/2016, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del RGPD. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza

- predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
  - vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
  - assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD;
  - se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP;
  - se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
  - comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati ordinariamente;
  - fornire l'informativa del titolare del trattamento da utilizzare per i destinatari finali.

#### Obbligo di riservatezza

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al paragrafo "Sub-responsabili. Manleva".

#### Garanzie prestate dal responsabile esterno

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni di cui alla presente convenzione. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, nei successivi atti regionali attuativi e nel presente atto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, dei successivi atti regionali attuativi e del presente atto.

#### Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

1. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
3. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
4. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.

#### Sub-responsabili. Manleva.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da

qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

L'accettazione delle istruzioni di cui a questo articolo avviene tramite sottoscrizione della presente Convenzione.

### Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

### **Art. 8 - Recesso e Risoluzione**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

### **Art. 9 - Norme applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

### **Art. 10 - Norme finali**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

### **Art. 11 - Controversie**

Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente accordo che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

### **Art. 12 - Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte

---

I.R.E.S. Piemonte

---